



Regione Puglia
O S P E D A L I R I U N I T I
Azienda Ospedaliero – Universitaria
F O G G I A

**REGOLAMENTO PER
L'APPLICAZIONE
DELL'ISTITUTO CONTRATTUALE
DELLA BANCA ORE**

**Art. 40 CCNL INTEGRATIVO DEL
CCNL DEL PERSONALE DEL
COMPARTO SANITA'
DEL 20/09/2001**

PREMESSA

1. Con il presente regolamento s'intende disciplinare l'istituto della "Banca ore", presupposto fondamentale per l'applicazione dei "Criteri per le politiche dell'orario di lavoro" previsti nel Contratto Integrativo Aziendale 2006/2009 del Comparto Sanità sottoscritto nei giorni 19 e 20 luglio 2012.

Art. 1

OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento ha ad oggetto l'istituzione presso l'Azienda Ospedaliero - Universitaria "OO.RR." di Foggia della "Banca delle ore", in ottemperanza all'art. 40 del CCNL integrativo del CCNL Comparto Sanità 1998/2001, al D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. ed al D.Lgs. n. 66/2003.

2. Il presente regolamento si applica a tutti i dipendenti dell'Area di Comparto con rapporto a tempo indeterminato e determinato, pieno o part-time.

3. L'istituzione della banca delle ore è condizione necessaria per la fruizione da parte dei lavoratori delle prestazioni di lavoro straordinario e/o supplementare, sotto forma di permesso compensativo o di ore retribuite.

4. L'accertamento della necessità del ricorso al lavoro straordinario compete ai Responsabili/Dirigenti del Servizio, che si assumono la diretta responsabilità. Gli stessi autorizzano i singoli dipendenti nel limite massimo del budget assegnato alla rispettiva articolazione in sede di negoziazione di budget e determinano i tempi e le modalità per l'eventuale recupero.

Art. 2

ADESIONE ALLA BANCA DELLE ORE

1. L'adesione alla banca delle ore da parte del singolo lavoratore è volontaria e dovrà essere effettuata con apposita dichiarazione scritta, che si intende confermata di anno in anno, salvo disdetta, entro i termini fissati dall'Azienda e comunicati ai lavoratori con apposito avviso.

2. In fase di prima applicazione del presente regolamento, la richiesta deve essere formulata entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del presente regolamento, per i neo assunti l'eventuale adesione alla banca dovrà essere effettuata al momento dell'assunzione. A tal fine si provvederà ad approntare e rendere disponibile apposita modulistica.

3. L'adesione alla banca delle ore può essere revocata entro il 31 dicembre di ogni anno ed avrà valore per l'anno successivo.

4. L'eventuale volontà di aderire alla banca, per coloro che non vi abbiano già aderito potrà essere effettuata, entro la data di cui al comma precedente.

Art. 3

MODALITA' DI FRUIZIONE DELLE ORE ACCANTONATE

1. Ai sensi dell'art. 40 del CCNL integrativo del CCNL del Personale Comparto Sanità 1998/2001 confluiscono nel conto individuale del dipendente le ore di lavoro straordinario o supplementare debitamente autorizzate, nel limite di 180 ore annue (art. 34 co. 3 CCNL 1998/2001) e con le procedure, di cui alle vigenti disposizioni contrattuali. Il predetto limite, per non più del 5% del personale in servizio, è elevato a massimo n. 250 ore annuali.

2. A tal fine, si precisa che l'eccedenza oraria giornaliera fino a 30 minuti viene utilizzata per la compensazione oraria mensile e non può essere accantonata, mentre l'eccedenza oraria giornaliera superiore ai 30 minuti, se preventivamente autorizzata, può essere accantonata o liquidata, secondo la disciplina dettata dal presente regolamento.

3. Confluiscono, altresì, le ore di lavoro derivanti dal sistema di turnazione, le quali sono considerate fisiologiche, ma non sono da remunerare.

4. Non confluiscono mai nella banca delle ore, quelle rese per straordinario prodotto per chiamata in reperibilità e vengono sempre liquidate.

5. Non confluiscono nella banca delle ore, quelle prodotte oltre l'orario contrattuale dai titolari di posizioni organizzativa, coordinatori (D - Ds); tuttavia è possibile per i soli coordinatori un riconoscimento, in ragione di anno, di 60 ore da utilizzare come riposi compensativi.

6. Per i lavoratori che, pur aderendo alla banca ore, in conseguenza del sistema di turnazione, si dovesse determinare un credito di orario lavorativo, oltre a quello contrattualmente previsto, lo stesso costituisce vincolo per il Responsabile/Dirigente del Servizi, affinché con cadenza trimestrale e, comunque, entro l'anno di riferimento, agli stessi dipendenti siano concessi riposi compensativi da turnazione.

7. Resta a carico degli Uffici dell'Area per le Politiche del Personale un adempimento di verifica straordinaria annuale, le cui risultanze sono trasmesse ai componenti della Commissione verifica e controllo sull'impiego delle risorse contrattuali.

8. Nell'ipotesi che la verifica straordinaria, da effettuarsi per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre di ogni anno, determina un monte ore di lavoro derivante da turnazione superiore a 60, le ore eccedenti possono riconoscersi quale prestazioni di lavoro straordinario nei limiti e vincoli previsti dal CCNL, non escludendo l'eventuale ricorso all'utilizzo delle risorse disponibili per prestazioni aggiuntive per i profili professionali previsti dalla Legge n. 1/2002. A questi ultimi fini, le risorse rese disponibili dal relativo fondo contrattuale sono utilizzate per gli altri profili professionali turnisti.

9. Le ore accantonate, già depurate delle eventuali maggiorazioni relative a quelle da porre in liquidazione, possono essere chieste:

- in liquidazione con cadenza mensile, per i turnisti l'eventuale pagamento delle ore di cui al comma precedente dovrà avvenire nel mese di aprile dell'anno successivo, previa informazione alle OO.SS.;

- quali riposi compensativi o recupero ore, concordati con il Responsabile/Dirigente del Servizio, compatibilmente alle esigenze tecniche, organizzative e di servizio, con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei dipendenti contemporaneamente ammessi alla fruizione e recuperate a giornate intere o frazione di esse fino alla singola ora. L'eventuale differimento è concordato tra il Responsabile/Dirigente del Servizio ed il lavoratore.

10. In tutti i casi, il legittimo riconoscimento delle ore eccedenti autorizzate avviene, previa certificazione mediante apposita modulistica, debitamente compilata e firmata dal dipendente e dal Responsabile/Dirigente del Servizio e trasmessa all'Area per le Politiche del Personale.

11. Le ore eccedenti al 31/12 di ogni anno non richieste in liquidazione devono essere recuperate, come riposi compensativi entro i 12 mesi successivi. Qualora non recuperate per esigenze di servizio, se formalmente documentate, sono poste in liquidazione d'ufficio.

12. Solo in caso di mancanza di disponibilità del fondo verranno riportate nell'anno successivo.

Art. 4
**MODALITA' DI FRUIZIONE DELLE ORE PER I DIPENDENTI CHE
NON ADERISCONO ALLA BANCA**

1. I lavoratori, che non intendano aderire alla banca delle ore, hanno titolo all'applicazione dell'art. 34, co. 6 del CCNL 1998/2001. Potranno, quindi, usufruire esclusivamente dei riposi sostitutivi e non anche della liquidazione delle ore di lavoro straordinario. I riposi sostitutivi sono fruiti di norma entro il mese successivo e, comunque, non oltre il periodo massimo di 3 mesi.

Art. 5
NORMA TRANSITORIA

1. Rientrano nella banca delle ore maturate e risultanti a tutto il 31/12/2013.
2. Per le ore eccedenti a tale ultima data, rese dal personale turnista, trova applicazione l'art. 3, co. 8 del presente regolamento.
3. Per il restante personale, l'Amministrazione s'impegna, anche al fine di prevenire eventuali contenziosi con i dipendenti, ad utilizzare la quota del fondo della produttività collettiva per la parte riservata alla Direzione Aziendale per finanziare l'erogazione di premi connessi al raggiungimento di obiettivi di particolare rilevanza, per incentivare coloro, che documenteranno, che le ore eccedenti sono state rese per garantire la continuità ed efficienza della Struttura di appartenenza.
4. Quanto non riconosciuto e liquidato, dovrà essere posto in recupero entro il biennio 2014-2015.

Art. 6
NORMA FINALE

1. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento, oltre a costituire elemento per la valutazione individuale, nei casi più gravi, potrà essere causa di procedimento disciplinare, ai sensi della normativa vigente.
2. Il presente regolamento è frutto della negoziazione con le OO.SS dell'Area di Comparto, nonché della RSU e sarà recepito con deliberazione dal Direttore Generale.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rimanda alle vigenti norme in materia.
4. Le norme del presente regolamento non possono essere in contrasto con le disposizioni legislative e/o contrattuali nazionali in materia.

Foggia, lì 9/04/2014

Letto, confermato e sottoscritto.

Parte Pubblica

- | | | | |
|---|----------------------|---|-------|
| - | Dr. Tommaso Moretti | Commissario Straordinario | _____ |
| - | Dr. Gaetano Fuiano | Direttore Amministrativo | _____ |
| - | Dr. Antonio Battista | Direttore Sanitario | _____ |
| - | Dr. Michele Ametta | Direttore Dipartimento
Gestione Strategiche Generali | _____ |

